CAMERA DEI DEPUTATI N. 1705-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DE CAROLIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 maggio 1980 (Stampato n. 557)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO « AD INTERIM » DEGLI AFFARI ESTERI
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 maggio 1980

—

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978

Presentata il 10 ottobre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Repubblica di San Marino per effetto della Convenzione di amicizia e buon vicinato con l'Italia del 31 marzo 1939 (articolo 52) riceve dalla Repubblica italiana un canone corrispondente alle sue specifiche rinunce in materia di dazi doganali e diritti accessori sulle merci provenienti da Stati terzi. Il canone, che copre anche la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione in Italia nonché altri impegni di carattere monetario e finanziario, è stato periodicamente rivalutato negli anni scorsi sulla base di accordi aggiuntivi stipulati tra i due Paesi. L'ultimo adeguamento (3 miliardi di lire annui) è operante dal 1° gennaio 1975.

Il Governo della Repubblica di San Marino, tenuto conto dell'odierno alto tasso di inflazione, ha chiesto un nuovo adeguamento e l'Italia, a seguito del parere favorevole delle amministrazioni competenti, ha ritenuto di poter dare risposta positiva. La misura dell'attuale canone doganale, fissata dall'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo in materia economica finanziaria e monetaria del 10 luglio 1974 in 3 miliardi di lire annue, secondo l'accordo raggiunto tra i due Paesi con Scambio di Note in data 18 maggio 1978 passa a 4 miliardi e 500 milioni di lire annue. L'accordo decorre dal 1° gennaio 1977 ed è esente da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza.

La fissazione dell'adeguamento doganale tiene infine conto di altre facilitazioni accordate a vario titolo dall'Italia alla Repubblica di San Marino, il cui principio è stato richiamato nello Scambio di Note in questione.

Ricordando che la Commissione esteri si è pronunciata favorevolmente alla ratifica, il relatore confida in una rapida approvazione del provvedimento.

DE CAROLIS, *Relatore*.

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nello Scambio di Note stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento « Istituzione di nuove Università statali » e per lire 1.500 milioni lo specifico accantonamento. All'onere relativo all'anno finanziario 1980 di lire 1.500 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*